

L'Agenzia delle entrate ha fornito le indicazioni nel modello di voluntary disclosure

Sanzioni ridotte, spazio ad hoc

La relazione d'accompagnamento prevede una sezione

DI FABRIZIO VEDANA

Il beneficio della riduzione delle sanzioni per violazione del monitoraggio fiscale passa da una corretta e completa compilazione della sezione 5 della relazione di accompagnamento alla richiesta di adesione al programma di voluntary disclosure.

Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate nel fornire il format tipo di relazione di accompagnamento che dovrà essere inviata all'amministrazione fiscale nei 30 giorni successivi alla presentazione per via telematica della richiesta di accesso al programma collaborazione volontaria.

È la sezione 5 rubricata «attività estere alla data di emersione» a dover essere completata con le informazioni necessarie per poter beneficiare della maggiore riduzione (metà anziché un quarto) delle sanzioni per violazione del monitoraggio fiscale ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 4 del decreto legge n. 167/90 così come modificato ed integrato dall'articolo 15 dicembre

2014, n. 186 recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero.

Il citato articolo 5-quinquies, comma 4, prevede, in effetti, che le sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi siano determinate in misura pari alla metà del minimo edittale in presenza di una (o più) delle seguenti circostanze:

1) se le attività vengono trasferite in Italia o in stati membri dell'Unione europea o in stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentano un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto Mef del 4 settembre 1996

2) se le attività trasferite in Italia o nei predetti stati erano o sono ivi detenute

3) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1 (mancata compilazione del quadro RW), fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti previsti dalla legge,



La riduzione delle sanzioni passa da una esatta compilazione della relazione di accompagnamento

rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute, l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.

La concreta attuazione di quanto sopra pare possa voler dire, per il contribuente e il professionista che lo assiste, dover dimostrare di trovarsi in una delle tre so-

pra richiamate circostanze.

Partendo dal fondo, ovvero dalla circostanza n. 3, la sua concreta attuazione dipenderà dalla legislazione del singolo stato nel quale si trovano le attività: al ri-

estere in Italia o in altro stato considerato collaborativo ovvero l'irrevocabile volontà di farlo entro un preciso termine (per esempio ad avvenuta accettazione della richiesta di adesione alla VD ovvero ad avvenuto pagamento delle relative imposte, sanzioni e interessi).

In tale ambito, e a maggiore ragione per determinati beni non trasferibili fisicamente (per esempio immobili, opere d'arte, quote di società estere) ovvero sebbene trasferibili fisicamente (come per esempio un conto corrente, una gestione patrimoniale o una polizza assicurativa), non rimpatriati in Italia, l'esibizione del mandato conferito a una fiduciaria italiana affinché questa faccia da sostituto d'imposta sulle attività oggetto di voluntary disclosure, può certamente rappresentare un confortante elemento per dimostrare di trovarsi nella circostanza sub 1 o 2 con conseguente applicazione delle sanzioni in misura ridotta.

© Riproduzione riservata

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Effetti delle due voluntary

La legge 186/2014 sulla voluntary disclosure concede, come noto, anche ai contribuenti non interessati dalla normativa sul monitoraggio fiscale, la possibilità di sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione commesse fino al 30 settembre 2014 in relazione alle imposte sui redditi (nonché relative addizionali), alle imposte sostitutive, all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta regionale sulle attività produttive.

R.F.

Risponde Stefano Loconte

Le caratteristiche della procedura di voluntary disclosure estera (presentazione della domanda di adesione, cause ostative, versamento di quanto dovuto) sono, in ogni caso, sostanzialmente analoghe alle modalità previste per la procedura c.d. interna, così come lo sono i benefici derivanti dal suo perfezionamento.

Entrambe le procedure, infatti, interessano tutti i periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, così come da entrambe derivano benefici attinenti principalmente alla riduzione delle sanzioni tributarie a carico del contribuente, fermo restando naturalmente l'integrale versamento delle imposte evase al Fisco in relazione agli anni ancora accertabili.

Le procedure, estera ed interna, prevedono, altresì, per chi se ne avvale con esito positivo, una copertura penale quasi integrale, mediante la previsione espressa di una clausola di non punibilità, con riferimento alle fattispecie di reati tributari di cui al dlgs 74/2000 (a eccezione delle ipotesi di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) connesse con le attività oggetto di emersione, nonché per i reati di riciclaggio/reimpiego ed autoriciclaggio.

Nella presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, mediante il modello pubblicato sul sito dell'Agenzia delle en-

trate, il contribuente potrà optare, nella apposita sezione denominata «Emersione», per la procedura nazionale o per quella internazionale, in relazione al tipo di attività patrimoniale o finanziaria che intende regolarizzare mediante l'accesso alla procedura di voluntary disclosure.

Si segnala, tuttavia, che chi intende attivare congiuntamente la procedura di regolarizzazione internazionale e nazionale, dovrà barrare solo la casella relativa all'emersione internazionale, considerato che, secondo l'amministrazione finanziaria, l'attivazione della procedura di voluntary disclosure, in relazione ad attività costituite e detenute all'estero, presuppone già, a sua volta, la definizione, per le annualità ancora accertabili, delle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, Irap, Iva, e relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, non connesse con le attività costituite o detenute all'estero.

Le operazioni sospette

Nella procedura di voluntary disclosure, quando si concretizza, per il professionista, l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette ai fini della disciplina antiriciclaggio?

U.V.

Risponde Stefano Loconte

Il ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ha recentemente chiarito, rispondendo ad un apposito quesito in merito alla sussistenza dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette per il professionista che consiglia al proprio assistito di non accedere alla procedura di voluntary disclosure, che gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette di cui al dlgs 231 del 2007, si concretizzano, in capo al professionista, nel momento in cui viene conferito l'incarico, poiché è in tale frangente si «perfeziona» con il cliente il rapporto finalizzato all'espletamento di una determinata prestazione professionale. Lo stesso Decreto definisce, all'art. 1, co. 2 lett. e), cliente

il soggetto al quale i destinatari degli obblighi di cui agli artt. 12 e 13 rendono una prestazione professionale «a seguito del conferimento dell'incarico».

Invero, ai sensi dell'art. 12, co. 2, del già richiamato dlgs 231/2007, la disciplina sull'obbligo di segnalazione di operazione sospetta non si applica alla fase di esame circa la posizione giuridica del cliente, in relazione a un procedimento giudiziario, ivi compresa la valutazione riguardante l'opportunità di intentare, o viceversa evitare, un procedimento.

Ebbene, non vi è dubbio che l'ipotesi di esenzione di cui sopra, sia assimilabile alla fase «preliminare» alla presentazione della richiesta di adesione alla voluntary disclosure, la quale è caratterizzata dalla delicata e complessa attività da parte del consulente, il quale, oltre alla ricostruzione storica degli investimenti e delle attività detenute dal contribuente e mai dichiarati al Fisco, nonché i relativi redditi, deve provvedere effettuare i relativi conteggi al fine di valutare in concreto l'opportunità o meno, per il proprio assistito, di accedere alla procedura di collaborazione volontaria.

Dunque, possiamo concludere che, laddove all'attività «preliminare» del consulente, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, non segua l'effettivo conferimento dell'incarico da parte del contribuente, non sussisteranno in capo al professionista, in virtù richiamato art. 12, comma 2, gli obblighi di segnalazione di operazione sospetta di cui al dlgs 231/2007, sebbene, va precisato, ciò non faccia venir meno in capo allo stesso gli altri obblighi di adeguata verifica di cui alla normativa antiriciclaggio.

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOGLI.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary